

ORDINANZA
N. 114 DEL 09/08/2024

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI ORGANICHE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E NORME SULLA CONDUZIONE DEGLI STESSI SULLA PUBBLICA VIA.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 30 del 29/03/2019;

PRESO ATTO che sul territorio comunale esiste un evidente disagio derivante dall'abbandono delle deiezioni organiche di animali domestici su marciapiedi, strade, piazze, muri di edifici, nonché su elementi di arredo urbano quali panchine, fioriere, cestini;

CONSTATATO che tale condotta può creare problemi igienico-sanitari e non garantisce le doverose condizioni di decoro e di igiene;

PRESO ATTO ALTRESI' che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di vagare liberamente per le strade e piazze comunali;

RITENUTO opportuno disciplinare la materia, al fine di evitare il verificarsi di fatti indecorosi o dannosi, nonché potenziali situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di cani lasciati liberi negli spazi pubblici;

RICHIAMATA la Legge regionale del 22 novembre 2010 n. 37 recante "*Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali da affezione. Abrogazione della Legge Regionale del 28 aprile 1994 n. 14*" che disciplina in modo specifico e completo l'argomento in oggetto, anche dal punto di vista sanzionatorio;

ATTESO che l'Amministrazione comunale ha recentemente posizionato appositi cassonetti per il conferimento delle deiezioni canine e relativo dispenser di sacchetti monouso per la raccolta delle feci;

VISTO il vigente regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la Legge 281/1991 *Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*;

VISTO l'articolo 54 del D.lgs. 267/2000 (*Testo Unico degli Enti Locali*);

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 (*procedimento sanzionatorio amministrativo*).

VISTI:

- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e smi;

- l'art. 7bis del D.lgs. 267/2000.

ORDINA

**A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA E FINO AD ABROGAZIONE DELLA
PRESENTE ORDINANZA, E' FATTO OBBLIGO A TUTTI I PROPRIETARI E/O
CONDUTTORI DI CANI E/O CHIUNQUE NE ABBIA LA MOMENTANEA CUSTODIA DI:**

1. Rimuovere immediatamente, tramite idonei strumenti, ad esempio sacchetti monouso, le feci dei cani deposte su aree pubbliche o aperte al pubblico e di conferirle all'interno dei cestini per la raccolta dei rifiuti;
2. Diluire immediatamente i liquidi derivanti dalla minzione prodotta dai cani su marciapiedi, strade, piazze e spazi pubblici, bordure di edifici ed aiuole, elementi di arredo urbano nonché su ogni altra area/elemento interessante il pubblico decoro servendosi, ad esempio, di bottiglietta di acqua;
3. Ridurre il più possibile il rischio che gli animali possano lordare spazi e beni di proprietà di terzi, intervenendo, quando possibile, anche preventivamente, con misure comportamentali che, nel pieno rispetto del benessere dell'animale, possano far desistere, anche temporaneamente, l'azione dell'animale stesso;
4. Condurre i cani esclusivamente al guinzaglio;
5. Fare indossare al cane la museruola nel caso in cui sia stato dichiarato cane morsicatore ai sensi dell'art. 9 comma 7 della L.R. 37/2010;
6. I proprietari e detentori di cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc., devono adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano nei confronti delle persone non vedenti o ipovedenti accompagnate dal proprio cane-guida e, limitatamente al precedente punto 4), alle unità cinofile delle Forze di Polizie e Protezione Civile in caso di intervento operativo o di esercitazione sul territorio comunale;

le disposizioni contenute al precedente punto 4) non si applicano altresì ai cani da pastore e da caccia, limitatamente al periodo temporale in cui questi vengono utilizzati per la conduzione di mandrie o greggi e per la caccia.

Per chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

Nel caso si verifichi la reiterazione della violazione amministrativa a quanto disposto dalla presente Ordinanza, come previsto dall'art. 8 bis della L. 689/81, la sanzione di cui al punto precedente si intende raddoppiata.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente Ordinanza, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981 n.689.

Il comando di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sul rispetto del presente provvedimento e dell'applicazione della vigente normativa, ex legge n. 689/81 e s.m.i, in caso di accertamento di violazione.

DISPONE

La revoca dell'ordinanza n. 30 del 29/03/2019.

La presente Ordinanza sarà resa nota al Pubblico, mediante affissione di copia all'Albo Pretorio telematico Comunale.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente, i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del Nuovo C.d.S.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Saint-Vincent, 09/08/2024

Il Sindaco
Favre Francesco
Atto firmato Digitalmente